

Guida VIII al Regolamento Privacy 679/2016: Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi e Organizzazioni Internazionali

05 Marzo 2018

Carolina Sartoni, Iusgate

1. Introduzione

2. Novità rispetto alla Direttiva Madre 95/46 CE

3. La decisione di adeguatezza

4. Casi in cui non è necessaria una decisione di adeguatezza

1. Introduzione

Tra i Considerando che aprono il Regolamento 679/2016 (in seguito, “Regolamento”), il n. 101 **sottolinea l'importanza del trasferimento dei dati europei verso i paesi terzi, in linea con i nuovi trend e le esigenze di mercato dell'economia 4.0.** Esso cita: *“I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale della cooperazione internazionale”.*

Alla disciplina del trasferimento transfrontaliero dei dati è difatti dedicato un autonomo capo del Regolamento 679/2016, il V, intitolato “Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali”.

2. Novità rispetto alla Direttiva Madre 95/46 CE

Con il nuovo Regolamento **il legislatore europeo ha ampliato la sfera soggettiva di protezione dei dati trasferiti all'estero**, stabilendo che non si considerano destinatari solo i Paesi terzi (e tutte le imprese ivi sono stabilite) ma **anche le Organizzazioni Internazionali** (definite all'articolo 4, comma 26 del Regolamento, come *“un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro istituto da o sulla base di un accordo tra due o più stati”*).

Viene inoltre attuato un **ampliamento della sfera di protezione dal punto di vista temporale**: ex articolo 44, affinché si integri un trasferimento all'estero di dati, non è necessario che essi vengano trattati immediatamente al momento del trasferimento, ma basta che siano *“destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi i trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale”*.

3. La decisione di adeguatezza

Tuttora, come nella Direttiva 46 del 1995, a rendere legittimo un transito libero di dati fuori dai confini europei verso un Paese terzo sarà una **decisione di adeguatezza**, adottata dalla Commissione, che si esprima positivamente sul livello di protezione del Paese terzo o dell'Organizzazione internazionale

destinataria dei dati. È questa **la regola generale espressa nell'articolo 44 del Regolamento**.

In tal caso la decisione di adeguatezza avrà valore di una *nulla osta* per il trasferimento. Il Working Party Art. 29 (a seguire, "WP 29") ha chiarito che il termine "adeguatezza" non è sinonimo di "equivalenza": **ai Paesi terzi spetta la discrezionalità nella scelta dei mezzi più opportuni, anche se differenti da quelli europei, a patto che tali mezzi risultino adeguati a realizzare tale finalità.**

Assorbendo le indicazioni fornite nella **decisione Schrems** dalla Corte di Giustizia Europea, il legislatore europeo ha puntualizzato **al secondo comma dell'articolo 45** quali sono gli **elementi di cui la Commissione deve tenere conto nel valutare l'adeguatezza** del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale: tra tutti, la **necessaria presenza** (e l'effettivo funzionamento) **di una Autorità indipendente a protezione dei dati** nel Paese terzo o che abbia poteri effettivi sull'Organizzazione, oltre che gli **impegni internazionali giuridicamente vincolanti assunti** dal Paese terzo.

Altra prescrizione aggiunta dal Regolamento, e diretto riflesso della sentenza *Schrems*, è quella per cui **ogni quattro anni la Commissione dovrà attuare un riesame sull'effettiva adeguatezza degli accordi**. Infatti, gli atti di esecuzione che esprimono la decisione di adeguatezza possono venire revocati, modificati, sospesi senza effetto retroattivo nel caso in cui la valutazione del riesame quadriennale abbia esito negativo. Lo Stato terzo o l'Organizzazione Internazionale verranno dunque **monitorati costantemente** nel corso degli anni e, per poter continuare a ricevere liberamente i flussi di dati coperti dal Regolamento, dovranno mantenere i livelli di data protection **all'altezza degli standard europei**, dimostrandosi affidabili.

Il Garante Privacy fornisce al seguente link **un elenco, costantemente aggiornato, dei Paesi nei confronti dei quali la Commissione si è positivamente espressa con una decisione di adeguatezza:**

<http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>.

4. Casi in cui non è necessaria una decisione di adeguatezza

Nel caso in cui la Commissione non si esprima positivamente riguardo all'adeguatezza di un soggetto terzo rispetto a destinatari europei, **i dati potranno comunque essere trasferiti?**

La risposta è sì: **oltre alla regola generale della decisione di adeguatezza vi sono altre possibilità per trasferire** lecitamente i dati fuori dai confini UE.

L'articolo 46, titolato "Trasferimento soggetto a garanzie adeguate", elenca al comma 2 i **casi in cui non è necessaria una decisione di adeguatezza, ma serve comunque un'autorizzazione**, cioè quando sono presenti:

- Strumenti giuridicamente vincolanti aventi efficacia tra le autorità o organismi pubblici
- **Norme Vincolanti d'Impresa o Binding Corporate Rules**, come descritte nell'articolo 47 del Regolamento
- Clausole tipo dette anche **Clausole Contrattuali Standard**, adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 93 del Regolamento
- **Codici di condotta e meccanismi di certificazione**, approvati l'uno ex articolo 40 e l'altro ex articolo 42 del Regolamento

All'articolo 49, invece, sono elencati i **casi in cui non è necessaria una specifica autorizzazione**, che coincidono con le seguenti specifiche situazioni:

- L'interessato, informato nello specifico dei possibili rischi legati al trattamento in mancanza di una decisione di adeguatezza, **presta esplicitamente il proprio consenso per il trasferimento proposto**
- Il trasferimento è **necessario per l'esecuzione di un contratto concluso tra interessato e titolare e/o all'esecuzione di misure precontrattuali**

- Il trasferimento è necessario **per importanti motivi di interesse pubblico** e/o per accertare, esercitare, difendere un diritto in sede giudiziaria
- **Per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato sia incapace di prestare il consenso**

Proseguiremo con la seconda parte della Guida nel prossimo contributo, che tratterà i temi delle Norme Vincolanti d'Impresa (o Binding Corporate Rules) e delle Clausole Contrattuali Standard.

***TAG:** dati personali, GDPR, Guida Regolamento UE Privacy, privacy, protezione dati personali, Regolamento privacy, Trasferimento dei dati, Trattamento dati personali, Unione Europea, Diritto dell'Unione Europea, Diritto della privacy, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.